

LA VI SEZIONE HA CAMBIATO PARERE E COSÌ LA DECISIONE PASSA ALL'ADUNANZA PLENARIA DI PALAZZO SPADA

## Diplomati ante 2002 da assumere, il Consiglio di stato decide E questa volta non è detto a favore degli interessati

DI CARLO FORTE

L'adunanza plenaria di Consiglio di stato ha fissato per il 15 novembre prossimo l'udienza, all'esito della quale, si pronuncerà sulla delicata questione del valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e sul relativo diritto di dei titolari di questi diplomi di essere inclusi nelle graduatorie a esaurimento. L'intervento del supremo collegio della magistratura amministrativa è stato chiesto dalla VI sezione del Consiglio di stato con un'ordinanza collegiale depositata il 29 gennaio del 2016 (364/2016).

La VI sezione, infatti, sembrerebbe avere mutato il proprio orientamento (favorevole fino al 2016) sulla legittimità dell'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie a esaurimento. Di qui il deferimento della questione all'Adunanza plenaria: un collegio giudicante di ultima istanza che, limitatamente alle materie

devolute al giudice amministrativo, svolge una funzione analoga a quelle delle Sezioni unite della Corte di cassazione: la cosiddetta funzione nomofilattica. E cioè quella di orientare la giurisprudenza con pronunce definitive su materie in cui i giudici amministrativi si siano pronunciati in modo non univoco. Oppure, come in questo caso, abbiano mutato il loro orientamento.

La questione riguarda gli aspiranti docenti in possesso dei diplomi magistrali conseguiti entro il 2001/2002. Fino a quell'epoca, infatti, i diplomi davano titolo anche all'abilitazione all'insegnamento. E tale abilitazione, essendo stata conseguita prima della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, avrebbe dovuto dare titolo anche all'inserimento nelle graduatorie, prima permanenti e poi a esaurimento. L'efficienza di questa abilitazione, però, è stata riconosciuta dal ministero dell'istruzione solo nel 2014. Peraltro, ad esito di un ricorso straordinario al presi-

dente della repubblica: una particolare tipologia di ricorso amministrativo che prevede la previa acquisizione di un parere da parte di una delle sezioni consultive di Palazzo Spada.

Parere in senso favorevole che, nel caso specifico, era stato emesso dalla II sezione (parere 3813 dell'11 settembre 2013). In ciò determinando l'accoglimento del ricorso (si veda il decreto del presidente della repubblica del 25 marzo 2014). Accoglimento che aveva determinato l'insorgenza di un vero e proprio filone giurisprudenziale (anche in sede di magistratura ordinaria) peraltro non univoco. E che aveva visto la VI sezione del Consiglio di stato accogliere tutti i ricorsi presentati da aspiranti docenti, che avevano chiesto di essere inclusi nelle graduatorie per effetto del possesso del diploma magistrale ante 2002.

L'anno scorso, però, la VI sezione ha ritenuto di non accogliere immediatamente le istanze dei ricorrenti diplomati magistrali. Ed ha anche espresso dubbi circa

la legittimità di consolidare un orientamento che ritenesse legittimo l'inserimento tardivo in graduatoria di aspiranti docenti per effetto del possesso di un mero titolo di studio e senza una consolidata esperienza di insegnamento alle spalle. A maggior ragione se tale inserimento dovesse avvenire dopo anni di inerzia da parte degli aspiranti docenti interessati. Tanto più che: «Di certo», argomentano i giudici, «la posizione dei mero possessori di tale diploma, se mai in precedenza iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti, sfugge alla disciplina normativa, dettata per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie stesse». Di qui la decisione di rimettere all'Adunanza plenaria del Consiglio di stato la questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Così da dirimere definitivamente la questione ed evitare futuri contrasti giurisprudenziali.

—© Riproduzione riservata—

